



**INQUILINI
UNITI**

www.asi-infoalloggio.ch

GIU. 2008 no. 117

In questo numero

- **Attività ASI 2007**
- **Vademecum critico del contratto Catef**
- **Il rumore, problema insoluto**

G.A.B. 6500 Bellinzona I

POSTCODE I

Ass. Svizzera Inquilini - Fed. della Svizzera Italiana
via Stazio 2, 6900 Massagno

Dopo l'esito della votazione che ha visto respingere l'iniziativa della Lega dei Ticinesi che prevedeva tagli fiscali, questi soldi rimarranno nelle casse dello Stato. Sarebbe ora opportuno guardare con urgenza alla mozione del PS che chiede dei provvedimenti importantissimi per trovare soluzioni che siano realizzabili, con l'obiettivo di risparmiare energia riducendo lo spreco, l'inquinamento e la dipendenza totale da vettori (petrolio e gas) che, oltre a non essere energie rinnovabili, non possono essere controllati da noi con le nostre decisioni o esigenze.

Questo senza dover cambiare di molto la nostra qualità di vita. Ben venga quindi la costruzione di stabili che rispettino al massimo le norme per il risparmio energetico e la ristrutturazione e il risanamento degli stabili vecchi.

Nella mozione si chiede inoltre che i due terzi degli utili che annualmente l'Azienda Elettrica Ticinese (AET) riversa al Cantone, siano usati per favorire l'uso delle fonti energetiche rinnovabili di cui il Ticino è ricco (energia solare, fotovoltaico, legno indigeno, biogas,

Risanamento stabili

Risparmio energetico

energia eolica, energia geotermica).

Il Consiglio di Stato dovrebbe trovare il modo affinché una parte di questi soldi siano usati anche come incentivi (per esempio prestiti a tasso zero o agevolati o in parte a fondo perso - vedi meccanismo case sussidiate) per i proprietari di stabili al risanamento di costruzioni vecchie senza però scaricare immediatamente sugli inquilini, tramite aumenti della pigione, questi tipi di intervento di risparmio energetico.

Questi interventi importanti da attuare urgentemente su stabili vecchi permetterebbero di risanare situazioni di spreco energetico

importanti (calore che se ne va dalle vecchie finestre, mancanza di isolamento delle pareti, ecc.) che con l'aumento del costo del gasolio hanno comportato per molte famiglie il doversi confrontare con la difficoltà di poter far fronte a conguagli e a spese accessorie molto elevati. Nel 1999 il costo della nafta si aggirava attorno a Fr. 0.22 al litro adesso si parla della possibilità che il prezzo al litro raggiunga i Fr. 2.- (quasi 10 volte più caro). Se un inquilino pagava per la nafta nel 2001 (Fr. 0.45 al litro) Fr. 516.70, con l'aumento a Fr. 2.- al litro, mantenendo lo stesso consumo, dovrà pagare Fr. 2'235.75 (esempio reale).



Attività 2007

L'importante aumento dell'attività di consulenza e di trattazione¹, dei casi è un forte indicatore del fatto che le problematiche e le esigenze degli associati diventano sempre più complesse, tali da rendere necessario un lavoro più approfondito, che va oltre la consulenza in Ufficio.

Per quanto attiene il numero di associati, l'ASI ha oltrepassato la soglia dei 7'000 associati, fissando a 7147 il numero dei suoi abbonati, mantenendo la situazione sociale pressoché stabile (- 0,33%). I nuovi soci sono stati 204, contro le 228 unità che non hanno rinnovato la quota sociale, ossia il 3% degli inquilini associati. Tale risultato può significare che quasi la totalità degli abbonati rimane fedele e soddisfatta dell'operato dell'Associazione.

Per il 2007 il conto econo-

Il 31 marzo 2008 ha avuto luogo l'Assemblea ordinaria dell'ASI, durante la quale è stato presentato un bilancio dell'attività di consulenza e dell'attività politica svolta dalla nostra associazione lo scorso anno. Grande spazio ha avuto la discussione sulla situazione del mercato dell'alloggio in Svizzera e in particolare in Ticino.

mico si conclude con un utile di Fr 949.81.

Il miglioramento del risultato rispetto a quanto preventivato è da ricondurre essenzialmente a maggiori entrate (+ Fr. 12'149.01) rispetto al 2006. Per quello che concerne i ricavi, da rilevare l'aumento delle entrate derivanti dalle quote sociali rispetto alle stime effettuate in sede di preventivo 2007 (+ Fr. 14'927.70), che costituiscono, logicamente, la voce fondamentale per l'equilibrio economico dell'ASI.

L'aspetto economico relativo all'alloggio più significativo della nostra realtà è il prezzo delle pigioni. Il Ticino denota un'evoluzione degli affitti più importante rispetto alla media svizzera. A livello cantonale la locazione ricopre il 30% del budget di un'economia domestica e risulta quindi essere la voce più importante tra le spese di consumo². Il costo delle abitazioni

è aumentato in misura ancor maggiore se si tiene in considerazione anche il costante e preoccupante aumento del prezzo dell'olio di riscaldamento, che ha superato del 34,8% il livello dell'anno precedente³.

La quota parte delle spese destinate all'abitazione diminuisce fortemente con l'aumentare del reddito. Già solo questo dato illustra quanto sia importante operare una politica dell'alloggio lungimirante che abbia come obiettivo primario la creazione e il potenziamento di un parco alloggi a pigioni sostenibili.

I dati sullo sfitto non sono incoraggianti⁴: al 1. giugno 2007 sono complessivamente 1777 le abitazioni vuote in Ticino, ossia solo 44 in più di quelle registrate nel 2006. Il tasso di abitazioni vuote è molto simile a quello dell'anno precedente, ossia 0,91% (rispetto allo 0,89% del 2006). Si riscontra quindi

un'assoluta stabilità del fenomeno dello sfitto nel Cantone, e questo, come già sottolineato in numerose occasioni, a partire dal 2003.

La domanda di abitazioni è quindi in grado di assorbire tempestivamente e quasi per intero un'offerta di alloggi, che è, dal 2002, continuamente in crescita. Queste cifre sembrano segnalare una volta ancora la scarsità di alloggi e la situazione di forte tensione sul mercato locativo.

Note

¹ Al segretariato è disponibile il rapporto d'attività 2007.

² UST, "Indagine sul reddito e sul consumo", 2006

³ Comunicato UST del 04.01.2008

⁴ Rivista "Dati, statistiche e società", anno VI, N 3, sett. 2007

**Ricordiamo a
tutti i soci di
comunicarci
subito eventuali
cambiamenti
di indirizzo**



Vademecum critico del contratto CATEF

Il contratto prestampato più in uso nella Svizzera italiana è il contratto-tipo CATEF.

Questo documento contiene a nostro avviso, alcune clausole illegali o criticabili. L'esperto nazionale di diritto di locazione, Avv. David Lachat di Ginevra, ha analizzato il documento e confermato la tesi della nostra Associazione.

In questo dossier (già pubblicato alcuni anni fa sul nostro giornalino) presentiamo i risultati della verifica, che attesta l'illegalità di 17 punti del contratto-tipo CATEF e ne definisce criticabili altri 6.

Conservate questo dossier con il vostro contratto di locazione e consultatelo quando dovesse insorgere un problema tra voi e il padrone di casa; vi aiuterà ad interpretare le regole contrattuali.

CLAUSOLE ILLEGALI

Spese di richiamo

Art. 10: questa clausola contrattuale prevede la fatturazione di fr. 20.- in caso di richiamo di pagamento per pigioni scadute.

L'ASI reputa illegale questa norma poiché i costi di amministrazione sono già compresi nella pigione. Il perito conferma questo parere.

Spese assicurative per l'impianto di riscaldamento

Art. 12.1. lettera a.: questa clausola contrattuale prevede la messa a carico dell'inquilino, a titolo di spesa accessoria, della quota parte del 5.5% del premio per l'assicurazione incendio e acqua e del 5.5% di quello per la responsabilità civile dell'immobile a titolo di premi per assicurazione riguardanti espressamente l'impianto di riscaldamento e di acqua calda.

L'ASI reputa illegale questa norma poiché il calcolo avviene in maniera forfettaria sulla base di parametri senza riferimento alla voce di spesa. Il perito conferma questo parere.

Spese per trattamenti e additivi dell'acqua

Art. 12.1. lettera d.: questa clausola mette a carico dell'inquilino, a titolo di spesa accessoria, il costo dei trattamenti e degli eventuali additivi per l'acqua.



L'ASI reputa illegale questa norma poiché questa spesa non è connessa con l'uso effettivo dell'ente locato. Dalle informazioni in nostro possesso i trattamenti e gli additivi all'acqua erogata dalle aziende pubbliche, che è sempre potabile, servono solo ad evitare incrostazioni all'impianto. In altre parole l'erogazione di acqua potabile non necessita affatto di queste operazioni e/o sostanze di riequilibrio della qualità dell'acqua, ma esse servono unicamente ad evitare costi di manutenzione al locatore che per legge egli non può caricare sugli inquilini come spese accessorie. Il perito conferma questo parere.

Spese assicurative per l'ascensore

Art. 12.1. lettera f.: questa clausola contrattuale prevede, nel quadro delle spese accessorie per ascensore, la messa a carico dell'inquilino delle spese assicurative inerenti questo impianto.

L'ASI reputa illegale la messa a carico dell'inquilino delle spese assicurative per l'ascensore, trattandosi di spese atte solo a coprire rischi del locatore e non connesse con l'uso dell'apparecchio. Il perito conferma questo parere.

Spese per abbonamenti di controllo e assistenza

L'Art. 12.1. lettera i.: questa clausola contrattuale prevede la messa a carico degli inquilini, a titolo di spesa accessoria, di una serie di abbonamenti di controllo e assistenza.



L'ASI reputa illegale questa norma poiché il controllo e l'assistenza sono in genere delle spese non direttamente connesse con l'uso della cosa locata e degli oggetti locati unitamente all'abitazione.

Quando un controllo o un intervento di assistenza si rende necessario significa in genere che si è verificato un difetto, il cui responsabile primario è per legge il locatore.

Le spese per la riparazione dei difetti non possono essere messe a carico degli inquilini in deroga alle disposizioni imperative di legge¹, sia che siano fatturate, sia che siano coperte da un abbonamento. Il perito conferma questo parere.

Riparto delle spese accessorie

Art. 12.4.: questa clausola contrattuale prevede che la ripartizione di alcune spese accessorie (illuminazione e acqua) avvenga solo sugli appartamenti dell'immobile occupati da inquilini, senza contare quelli sfitti. In questo modo il proprietario non si accollerebbe la parte delle spese accessorie degli alloggi vuoti.

L'ASI osserva che di per sè la regola non è legale poiché carica sugli inquilini anche i costi fissi degli alloggi vuoti. Il perito conferma questo parere.

Termine per verificare i conteggi spese	Art. 12.6.: questa clausola contrattuale fissa un termine di 20 giorni all'inquilino per consultare i giustificativi del conteggi delle spese accessorie appena ricevuti.	L'ASI reputa illegale questa norma poiché la legge riconosce il diritto alla verifica dei documenti senza restrizioni. Il perito conferma questo parere.
Diritti negati a inizio locazione	Art. 13.1.: questa clausola contrattuale nega all'inquilino la possibilità di ottenere riduzioni di pigione o risarcimenti per difetti di lieve entità ad inizio locazione.	L'ASI reputa illegale questa norma poiché tende ad escludere diritti garantiti all'inquilino per legge. Il perito conferma questo parere.
Stato dell'alloggio a inizio locazione	Art. 13.2.: questa clausola contrattuale prevede la presunzione secondo cui l'alloggio sia stato consegnato all'inquilino in stato idoneo all'uso pattuito, salvo reclami da parte di quest'ultimo nei primi 8 giorni di locazione.	L'ASI reputa illegale questa norma e il perito conferma questo parere.
Spese di lavanderia	Art. 14.9.: questa clausola contrattuale mette i costi delle lavatrici ed asciugatrici comuni al di fuori della regolamentazione sulle spese accessorie.	L'ASI reputa illegale questa norma ed il perito conferma questo parere.
Difetti a carico del proprietario	Art. 15.3.: questa clausola contrattuale prevede che, qualora l'inquilino intenda far eseguire dei lavori a spese del locatore, debba avvertirlo per iscritto.	L'ASI reputa illegale questa norma poiché la legge non prevede espressamente la forma scritta ma solo l'avviso al padrone di casa. Il perito conferma questo parere anche se aggiunge che un avviso scritto si giustificherebbe per ragioni di prova.
Lavori e migliorie ad opera del padrone di casa	Art. 15.4.: questa clausola contrattuale prevede che il padrone di casa possa procedere a lavori e migliorie nell'alloggio locato senza restrizioni, salvo un preavviso scritto di 30 giorni.	L'ASI reputa illegale questa norma poiché la legge garantisce all'inquilino un diritto di opposizione ai lavori irragionevoli ed a tutti i lavori in periodo di disdetta. Il perito conferma questo parere.
Danni senza colpevole	Art. 15.8.: questa clausola contrattuale prevede la responsabilità collettiva degli inquilini per i danni all'immobile di cui non si è trovato il colpevole.	L'ASI reputa illegale questa norma ed il perito conferma questo parere.
Niente ospiti	Art. 18.1.: questa clausola prevede un divieto per l'inquilino di ospitare parenti o amici durevolmente.	L'ASI reputa illegale questa norma ed il perito conferma questo parere.
Responsabilità del padrone di casa in caso di danni	Art. 18.3.: questa clausola contrattuale subordina ad una colpa grave del locatore la responsabilità di quest'ultimo per eventi importanti (incendio, allagamento ecc.) ed esclude il risarcimento dei danni in caso di distruzione totale del bene locato.	L'ASI reputa illegale questa norma poiché esclude diritti dell'inquilino garantiti per legge. Il perito conferma questo parere.

Installazioni dell'inquilino a fine locazione

Art. 19.3.: questa clausola contrattuale obbliga l'inquilino a lasciare nell'ente locato le sue installazioni telefoniche o televisive al termine della locazione.

L'ASI reputa illegale questa norma ed il perito conferma questo parere.

Spese di stesura del contratto

Art. 21: questa clausola contrattuale prevede che l'inquilino contribuisca con fr. 50.- + IVA alle spese di stesura del contratto di locazione.

L'ASI reputa questa norma illegale poiché i costi amministrativi sono già compresi nella pigione. Il perito conferma questo parere.

CLAUSOLE LEGALI MA CRITICABILI

Spese per la revisione dell'ascensore

Art. 12.1. lettera f.: questa clausola contrattuale mette a carico dell'inquilino, a titolo di spesa accessoria, l'abbonamento di revisione dell'ascensore.

L'ASI osserva che, nella misura in cui l'abbonamento copre costi che vanno al di là della normale revisione dell'ascensore (riparazioni ecc.), esso non può essere caricato sugli inquilini per questa parte. Il perito conferma questo parere.

Spese di fognatura

Art. 12.1. lettera g.: questa clausola contrattuale prevede la messa a carico dell'inquilino, a titolo di spesa accessoria, dei costi per depurazione e fognatura, indipendentemente dalla loro causa.

L'ASI osserva che, nella misura in cui questi costi sono inutili o dipendono da difetti dell'immobile, l'inquilino può contestarli. Il perito conferma questo parere.

Oneri amministrativi per il conteggio spese

Art. 12.2.: questa clausola contrattuale fissa al 3% minimo l'onere amministrativo per le spese accessorie.

L'ASI osserva che per legge questo limite deve essere considerato un massimo e non un minimo. Il perito conferma questo parere.

Perdita delle chiavi

Art. 14.6.: questa clausola contrattuale conferisce al padrone di casa totale libertà di cambiare il cilindro di una porta in caso di perdita di una chiave da parte dell'inquilino.

L'ASI osserva che questa norma appare eccessiva e ritiene che la sostituzione del cilindro debba comunque rispondere ad un'esigenza oggettiva. Il perito conferma questo parere.

Impianto televisivo

Art. 15.9.: questa clausola contrattuale impone agli inquilini l'uso dell'impianto televisivo comune e vieta l'uso delle paraboliche.

L'ASI osserva che il divieto puro e semplice pone dei problemi di legalità e chiede una regolamentazione più flessibile quanto all'allacciamento all'impianto comune di televisione e quanto alla possibilità di avere un proprio sistema di ricezione. Il perito conferma questo parere.

Documenti parte integrante del contratto

Art. 22.2.: questa clausola contrattuale prevede che, in caso di alloggio situato in un condominio, il regolamento condominiale e l'eventuale regolamentazione della casa fanno parte integrante del contratto.

L'ASI osserva che la documentazione facente parte del contratto dovrebbe obbligatoriamente essere consegnata all'inquilino ad inizio locazione. Il perito conferma questo parere.

Il rumore, problema insoluto

Degli studi effettuati hanno dimostrato come il rumore, di giorno superiore a 60 decibel e di notte sopra i 50, sia percepito dalla maggioranza della popolazione come fastidioso e perciò visto come un problema.

Va innanzitutto detto che il rumore causa costi e costi anche ingenti. Per esempio le misure volte a proteggere la salute delle persone e/o quelle destinate a limitare i danni che potrebbero diminuire il valore degli edifici. I costi esterni causati dal rumore prodotto dal traffico stradale e ferroviario, a carico della comunità, vengono stimati in 998 milioni di franchi. Di questi, ca. il 90% tocca

la perdita di valore degli immobili ed il 10% i costi per la protezione della salute.

Il fatto che il rumore sia in particolare causa di una diminuzione del valore immobiliare è venuto a galla quando si è affrontato la questione degli aerei che sorvolano a bassa quota i quartieri di importanti agglomerati. Appartamenti toccati da questo tipo di rumore sono poco richiesti, il canone d'affitto tende ad abbassarsi. I mancati introiti degli affitti, causati dal rumore del traffico stradale, sono stimati in 770 milioni di franchi all'anno.

Il rumore amplifica anche i problemi sociali. Nei

pressi di importanti fonti di rumore abitano spesso persone o nuclei familiari deboli come gli anziani, gli emarginati o le famiglie straniere. Incassando meno, i proprietari tendono anche ad effettuare una manutenzione degli stabili limitata all'essenziale. Si assiste quindi ad una separazione sociale degli inquilini: chi se lo può permettere sceglie quartieri più tranquilli anche per tutelare la propria salute.

Non bisogna poi credere che il rumore eccessivo possa determinare unicamente problemi all'udito. Ogni qualvolta il corpo è sottoposto a rumori fastidiosi, il corpo stesso emette degli ormoni da

stress. Il cuore batte più velocemente, la pressione sanguigna aumenta, il respiro si fa più frequente. Chi si trova giornalmente a contatto con il rumore si ammala poi a seguito dello stress permanente accumulato dal corpo. E le conseguenze sono i danni all'udito, pressione alta, infarto cardiaco oltre ai disturbi del sonno. Anche altre conseguenze, quali difficoltà di concentrazione e cambiamenti di umore, possono essere determinate dal rumore e portare a stati depressivi o aggressivi. Il corpo umano non si abitua al rumore.

Dall'introduzione della legge sulla protezione dell'ambiente nel 1985, è stato investito un miliardo di franchi nelle misure di protezione dal rumore, tre quarti dei quali sono stati spesi per misure di protezione dai rumori autostradali. Anche nel risanamento dei rumori prodotti dal traffico ferroviario si è finora investito ca. un miliardo. Entro il 2015, circa 260'000 persone dovrebbero essere protette con il rumore eccessivo causato dai treni tramite la costruzione di barriere foniche o con la posa di finestre a prova di rumore.

Resta quindi ancora molto da fare in questo delicato settore ambientale.



AUMENTO S...Corretto

INQUILINI UNITI

REDAZIONE E PUBBLICITÀ

Associazione Svizzera Inquilini
Federazione della Svizzera Italiana
via Stazio 2, 6900 Massagno
☎ 091 967 51 44 - FAX 091 967 51 45

REDATTORI

Lara Terrani (responsabile), Bill Arigoni,
Elena Fiscalini, Franco Molinari, Corrado
Mordasini

STAMPA

Tipografia Leins Ballinari
Via Dogana 8, 6500 Bellinzona

SEGRETARIATO GENERALE

Associazione Svizzera Inquilini
Federazione della Svizzera Italiana
Via Stazio 2 - 6900 Massagno
☎ 091 967 51 44 - FAX 091 967 51 45

SEZIONE DI BELLINZONA E VALLI

Viale Stazione 31a - 6500 Bellinzona
Appuntamenti: telefonare
LUNEDI dalle 9.00 alle 11.30
MARTEDI dalle 15.00 alle 19.00
GIOVEDI 9.00-11.30 e 14.00-17.00
☎ 091 825 71 72 - CCP 65-949-3

UFFICIO DI LOCARNO

Via ai Saleggi 11 - 6600 Locarno
Appuntamenti: telefonare LUNEDI dalle
14.00 alle 17.00, MERCOLEDI dalle 8.30 alle
11.30, VENERDI dalle 14.00 alle 17.00
☎ 091 752 11 22 - CCP 65-6841-1

UFFICIO DI LUGANO

Via Stazio 2 - 6900 Massagno
Appuntamenti: telefonare da LUNEDI a
VENERDI dalle 14.00 alle 17.00
☎ 091 966 25 02 - CCP 69-3578-6

UFFICIO DEL MENDRISIOTTO

Via Primavesi 2 - 6828 Balerna
Appuntamenti: telefonare LUNEDI, MERCO-
LEDI, VENERDI dalle 14.00 alle 17.00
☎ 091 683 40 67 - CCP 69-4821-1

Con l'aumento del tasso ipotecario di riferimento, molti locatori hanno aumentato la pigione, sebbene la redditività della locazione sia abusiva.

Da aprile 2008 il tasso ipotecario è aumentato dello 0,25%, portandosi al 3,5 %.

Un aumento veramente minimo ma che mostra una controtendenza rispetto agli ultimi 18 anni e che ha già fatto scattare i locatori più zelanti nella richiesta di aumento delle pigioni.

Purtroppo alle varie e sensibili riduzioni del tasso ipotecario intervenute in questi ultimi anni, i locatori non hanno dato seguito con lo stesso entusiasmo! Basti ricordare, che da uno studio fatto eseguire dall'ASI le mancate riduzioni delle pigioni hanno portato ad un guadagno di ben 46 miliardi: tutti soldi che le famiglie e i piccoli artigiani non hanno potuto reinvestire nell'economia.

Infatti gli inquilini che hanno sottoscritto il loro contratto di locazione a partire dal 2003, ad un tasso ipotecario più basso si sono visti recapitare la sempre minacciosa raccomandata contenente il Modulo Ufficiale per l'adeguamento della pigione.

Oltre all'aumento del canone per il tasso ipotecario, già che ci sono, i locatori adeguano la pigione anche all'INPC (Indice Nazionale

dei Prezzi al Consumo), più amichevolmente chiamato "caro vita".

Dal punto di vista matematico, i calcoli proposti dai locatori sono per lo più esatti.

Ciò nonostante, l'ASI consiglia di contestare comunque entro il termine legale di trenta giorni la notifica d'aumento in quanto esiste il serio dubbio che il locatore ricavi un reddito abusivo dalla locazione perché ad ogni cambio di inquilino vi è di norma un aumento della pigione e mai una sua riduzione con un adeguamento al tasso ipotecario in vigore al momento della firma del contratto.

Per esempio il signor Rossi paga un canone di locazione di Fr. 1'000.- con un contratto sottoscritto il 1.10.1990 ad un tasso ipotecario del 6,5%. Il primo maggio 2008 nell'appartamento entra un nuovo inquilino con un canone di locazione di Fr. 1'200.- (tasso di riferimento 3,5%): invece di ridurre la pigione adeguandola al tasso ipotecario attuale, cioè riducendola di Fr. 224.-, il locatore chiede un aumento di 200.-. Guadagnandoci al

netto, dedotto il caro vita, circa Fr. 300.-

Per legge il locatore può trarre un guadagno dal suo investimento nella locazione (e ci mancherebbe!) ma esso non può superare che di mezzo punto il tasso ipotecario. Attualmente quindi se il reddito netto ricavato dalla locazione con l'aumento supera il 4% (tasso del 3,5% + 0,5%) esso è da ritenersi abusivo e l'aumento può essere annullato o ridimensionato.

La richiesta del controllo della redditività è uno strumento importante per l'inquilino, che per legge può utilizzarlo purtroppo solo per il controllo della liceità della prima pigione e come difesa in caso di aumenti. Tale prassi dovrebbe venir adottata a macchia d'olio per poter stabilire delle pigioni di partenza corrette e non "taroccate" da aumenti ai vari passaggi di inquilini, da aumenti forfettari per rincaro dei costi, ecc.

Vi invitiamo quindi a far controllare sempre e comunque gli eventuali aumenti e a contestarli chiedendo la verifica della redditività.

**In caso di dubbio rivolgetevi ai nostri uffici
o al centro INFOALLOGGIO**

☎ 091 966 82 72

siamo anche su Internet all'indirizzo
www.asi-infoalloggio.ch